



Regolamento sui master universitari

[D.R. n. 1662/2024 del 22 luglio 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 2019/2023 del 17 ottobre 2023 - Modifiche](#)

[D.R. n. 447/2023 del 2 marzo 2023 - Modifiche](#)

[D.R. n. 1044/2018 del 26 giugno 2018 - Modifiche](#)

[D.R. n. 401/2015 del 10 aprile 2015 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 14835 del 30 aprile 2013 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 14228 del 8 novembre 2012 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 9089 del 3 luglio 2012 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 7403 del 15 maggio 2009 - Modifiche](#)

D.R. Prot. n. 18915 del 27 novembre 2007 - Emanazione

Articolo 1

Oggetto e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello (di seguito master).
2. I master hanno una durata di almeno un anno accademico e sono corsi con obbligo di frequenza pari al 70% delle attività formative che prevedono ore di didattica frontale e ore di laboratorio come indicato all'art. 3, comma 1, lettera e)¹, fermo restando l'obbligo di svolgimento del tirocinio e/o del lavoro progettuale.
3. Ai master di primo livello si accede con diploma universitario, laurea triennale o titolo equipollente. Ai master di secondo livello si accede con laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente.
4. Per conseguire il master di primo e secondo livello, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano didattico del master, che devono essere compresi, tra sessanta e centoventi CFU. Il master ha durata minima di un anno accademico; se è previsto un numero di CFU maggiore di novanta la durata minima del corso deve essere biennale. I crediti sono acquisiti esclusivamente al momento del conseguimento del titolo.

¹ Art. 3, comma 1, lett. e): e) l'elenco delle attività formative con l'indicazione, per ciascuna, della caratteristica (lezioni frontali, tirocinio, lavoro progettuale, laboratorio, prova finale ecc.), delle modalità di verifica se previste, del numero di crediti associato, dei settori scientifico disciplinari associati, nonché dei relativi obiettivi formativi. Il lavoro progettuale può sostituire, parzialmente o totalmente, il tirocinio. Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini, del lavoro progettuale e della prova finale, devono essere esplicitate le ore di didattica frontale per credito nella misura di almeno 6 e non più di 12 ore;

5. I master di I e di II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.

6. Ai fini del presente Regolamento con il termine docenti universitari si intendono professori ordinari e professori associati di ruolo e ricercatori dell'Università.

Articolo 2

Proposta di attivazione dei master

1. L'attivazione dei master è proposta da un dipartimento o da un Centro di ateneo che sia Centro di formazione (di seguito Centro). La Commissione didattica di ateneo esprime una valutazione riguardante la validità del progetto, l'efficacia del corso, sulla base di criteri approvati dal Senato accademico ed eventualmente anche degli esiti del monitoraggio delle edizioni precedenti, e verifica la sostanziale diversificazione dei percorsi formativi dei master proposti. L'attivazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di Ateneo, appositamente predisposto, di norma tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Le proposte di attivazione dei master erogati esclusivamente in lingua inglese (master internazionali) possono essere presentate, in alternativa, sempre tramite il suddetto portale, di norma tra il 1° e il 31 ottobre di ogni anno.

3. La proposta di attivazione di un master deve contenere:

- a) la denominazione del corso;
- b) il livello;
- c) il Dipartimento o Centro di afferenza del Master;
- d) gli estremi delle delibere di approvazione del Dipartimento o Centro di afferenza;
- e) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti;
- f) le modalità e i criteri di selezione dei candidati, da effettuarsi nei casi previsti dal successivo art. 7²;

² Art. 7:

Iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione ad un master coloro che sono in possesso di un titolo di studio e degli altri eventuali requisiti previsti nella proposta di attivazione, richiesti nel bando di ammissione.

2. Possono richiedere l'iscrizione con riserva a un master coloro che prevedono di conseguire i titoli e/o i requisiti di accesso richiesti prima della data di inizio del corso stabilita nel bando. Anche nel caso di rinvio dell'inizio del corso, la data di inizio del master indicata nella proposta continuerà a costituire termine amministrativo perentorio per il conseguimento del titolo e/o dei requisiti di accesso richiesti.

3. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di iscrizione ammissione è maggiore del numero massimo di studenti previsto, oppure quando sia consentito dalla proposta del Master, è effettuata una selezione fra i candidati, con le modalità e i criteri indicati nella proposta. La selezione può consistere in una valutazione complessiva del curriculum vitae e/o in una prova scritta e/o in un colloquio, che può essere svolto anche in modalità telematica, tramite il quale sia possibile verificare la preparazione ed il percorso formativo e professionale pregresso. La commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio del master, sarà composta da almeno tre membri facenti parte del Consiglio stesso.

4. La selezione di cui al precedente comma 3, nel caso sia pervenuto un numero di richieste superiore al numero massimo di posti disponibili, darà luogo ad una graduatoria di merito attraverso la quale saranno individuati gli allievi che possono immatricolarsi al corso.

5. Ferma restando la necessità di garantire la qualità della formazione, se il numero di candidati è maggiore del numero massimo degli allievi ordinari previsto, il Consiglio di master può deliberare di ammettere ulteriori allievi ordinari, nella misura massima del 10% (arrotondata per eccesso) del numero complessivo degli allievi, ordinari e uditori, indicato nella proposta di attivazione del master. Il numero degli allievi ordinari può essere aumentato anche riducendo il numero degli uditori previsto, nel rispetto del limite del 10%. In questi due casi, pertanto, non sarà necessario procedere con la selezione.

6. Nel caso in cui, al termine previsto per l'immatricolazione degli ammessi, si sia raggiunto il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione, ma permanga una disponibilità residua di posti per raggiungere il numero massimo previsto, il Consiglio del master potrà disporre, entro sette giorni dalla scadenza del suddetto termine, una sola proroga per l'accoglimento di ulteriori domande. Le domande di ammissione verranno accolte, in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di ammissione che devono essere posseduti al momento della domanda, se successivo alla data di inizio del

- g) il progetto didattico come dettagliato all'articolo successivo;
- h) l'indicazione degli eventuali enti (atenei, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati) che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;
- i) l'indicazione se trattasi o meno di prima attivazione e, nel caso di master già attivato, l'indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
- j) l'indicazione del consiglio del master e di un elenco di almeno 3 docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master; ciascun docente può essere garante di un solo master o di due master solo nel caso in cui si tratti di corsi di I e II livello aventi la stessa denominazione;
- k) la sede della segreteria didattica, che può essere eventualmente individuata all'esterno del dipartimento o centro di afferenza, del corso tramite apposite convenzioni stipulate nei limiti dei successivi art. 5, comma 4³ e art. 14⁴;
- l) le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, costitutive di un partenariato per l'attivazione del master che incida sull'articolazione della didattica (collaborazione e reciproca partecipazione alle attività didattiche) e/o sul rilascio del titolo finale congiunto;
- m) la modalità di erogazione, in presenza, a distanza, doppia o ibrida, delle attività formative, organizzate in moduli. Quella a distanza consiste nell'erogazione della didattica in via telematica con modalità sincrona (streaming). La modalità doppia prevede allievi che frequentano l'intero master solo a distanza e allievi che frequentano il master in presenza, con possibilità di seguire alcune attività formative a distanza senza riduzione dei costi. La modalità ibrida prevede sia moduli erogati esclusivamente a distanza sia moduli erogati solo in presenza;
- n) il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili (eventualmente differenziando, in caso di modalità doppia, il numero massimo fra le due modalità di erogazione) il numero massimo di

master. L'ammissione è in ogni caso subordinata alla possibilità di maturare la frequenza obbligatoria prevista e, comunque, condizionata al fatto che non siano state erogate più del 15% delle ore di didattica frontale e di laboratorio.

7. Le agevolazioni della contribuzione riservate agli allievi ordinari previste nel bando di ammissione, saranno attribuite tramite selezione basata su criteri oggettivi indicati nel bando stesso, che tengano conto di requisiti di reddito di merito. La relativa graduatoria, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti da parte della segreteria didattica del master, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del master, successivamente alla scadenza del termine per l'iscrizione, come originariamente previsto o prorogato ai sensi del comma 6. Eventuali ulteriori agevolazioni, aggiuntive rispetto a quelle previste nel bando e nell'art. 10, comma 7², saranno assegnate in base ai medesimi criteri e nel rispetto della graduatoria già formata e pubblicata.

8. Le richieste di ammissione al master sono soggette al pagamento di una tassa la cui entità sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il master non venga attivato, sarà restituito quanto versato per la tassa di ammissione. Qualora un iscritto in qualità di allievo ordinario o uditore rinunci prima dell'inizio del corso, l'importo della tassa di ammissione non sarà restituito mentre verrà restituita la prima rata. In caso di rinuncia successiva all'inizio del master con lezioni frequentate, la tassa per la richiesta di ammissione non sarà restituita e saranno dovute all'Ateneo le rate di contribuzione già scadute.

9. Se un master cambia denominazione rispetto alle precedenti edizioni, può essere considerato un corso diverso solo se le attività formative del progetto sono modificate per almeno due terzi dei moduli.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad un master già frequentato avente la stessa denominazione (o denominazione diversa ma non corrispondente a un diverso corso) e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

³ Art. 5, comma 4: 4. Le convenzioni di cui all'art. 2 comma 3, lettera l)³ sono firmate dal Rettore, previa approvazione degli organi accademici centrali, su proposto e comunque previo parere del Consiglio di dipartimento o del centro. Seguono la medesima procedura le convenzioni che prevedono la collaborazione e la reciproca partecipazione alle attività didattiche, il supporto alla relativa organizzazione e gestione, compresa la sede e la segreteria. Sono inoltre firmate dal a firma del Rettore, previa approvazione degli organi centrali, le convenzioni quadro che prevedano, fra le altre attività, anche quelle relative ai master. Nel rispetto della normativa vigente, le ulteriori convenzioni riguardanti i master con soggetti pubblici o privati, comprese le convenzioni attuative delle suddette convenzioni quadro, sono firmate dal Direttore del dipartimento o del centro, previa approvazione del relativo Consiglio.

⁴ Art. 14:

Master in convenzione con altri atenei

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

2. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente Regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

"uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento e la qualità della didattica;

o) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e per gli "uditori";

p) l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione a favore degli iscritti, pari ad almeno il 10% delle entrate previste derivanti dalle quote di iscrizione con l'indicazione di criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari;

q) l'eventuale previsione di ulteriori agevolazioni da assegnare in base al rendimento nel corso ("contributi per merito"), con l'indicazione dei criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari, delle procedure e dei tempi dell'assegnazione;

r) il piano finanziario, formulato secondo quanto indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento;

s) in caso di proposte di attivazione successive alla prima, la relazione e la rendicontazione finanziaria di cui all'art. 13⁵ relative alle precedenti edizioni già concluse.

Articolo 3 Progetto didattico

1. Il "progetto didattico" deve contenere:

a) la descrizione del corso e gli obiettivi formativi;

b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;

c) la durata del master con l'indicazione dell'inizio e del termine delle attività formative, esclusi i tirocini e/o i lavori progettuali e prova finale; l'inizio deve essere compreso tra il 15 settembre e il 31 marzo, con un intervallo temporale, tra la scadenza del bando per l'ammissione al master e la data di inizio del corso, che renda possibile l'espletamento di un'eventuale selezione;

d) il totale dei crediti necessari al conseguimento del titolo;

e) l'elenco delle attività formative con l'indicazione, per ciascuna, della caratteristica (lezioni frontali, tirocinio, lavoro progettuale, laboratorio, prova finale ecc.), delle modalità di verifica se previste, del numero di crediti associato, dei settori scientifico disciplinari associati, nonché dei relativi obiettivi formativi. Il lavoro progettuale può sostituire, parzialmente o totalmente, il tirocinio. Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini, del lavoro progettuale e della prova finale, devono essere esplicitate le ore di didattica frontale per credito nella misura di almeno 6 e non più di 12 ore;

f) la ripartizione percentuale indicativa delle ore di docenza interna ed esterna;

g) le modalità di svolgimento della prova finale;

⁵ Art. 13:

Valutazione dei master

1. Al termine di ogni edizione del master il Direttore, a prescindere dal soggetto gestore, deve presentare alla Direzione competente i seguenti documenti, controfirmati dal Direttore del dipartimento o del centro di afferenza e approvati dal Consiglio del master:

a) una relazione, dalla quale sia possibile evincere la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché riferire circa le prospettive occupazionali. Tale relazione potrà essere elaborata anche sulla base delle risultanze di appositi questionari somministrati agli allievi sul gradimento del corso, secondo il modello predisposto dal Presidio di qualità.

b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta del master. La rendicontazione deve contenere una esplicita indicazione della ripartizione dell'utilizzo dell'eventuale avanzo finanziario, anche nel caso di affidamento esterno della gestione. L'avanzo finanziario può essere utilizzato per l'edizione successiva del corso e/o per finanziare attività di ricerca e formazione del dipartimento o del centro di afferenza, coerenti con l'ambito scientifico del master.

h) l'eventuale percentuale di obbligo di frequenza richiesta per le specifiche attività formative, nel rispetto della percentuale media obbligatoria di frequenza del 70%.

Articolo 4 Programmazione didattica

1. Il Consiglio del dipartimento o del centro proponente deve approvare la programmazione didattica dettagliata, proposta dal Consiglio di master, prima dell'emanazione del bando.
2. La delibera di approvazione della programmazione didattica deve essere trasmessa tempestivamente all'ufficio competente.
3. In considerazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2⁶, di norma il bando dell'offerta formativa dei master è emanato entro il 15 luglio; per i master internazionali, la cui proposta è presentata tra il 1° e il 31 ottobre, il bando è emanato di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 5 Attivazione dei master

1. Un master può essere attivato se il numero di allievi ordinari iscritti è maggiore o uguale al numero minimo previsto nel piano economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera n)⁷.
2. Su delibera del Consiglio del master, è possibile attivare il corso anche con un numero di allievi iscritti minore o uguale del 20% (arrotondato per eccesso) rispetto al minimo previsto, purché sia dimostrata e garantita la capacità di autofinanziamento.
3. Su richiesta del Consiglio del master, nella quale vengano individuate ulteriori fonti di finanziamento che permettano il rispetto del piano economico originariamente previsto, è possibile attivare il master anche nel caso di riduzione percentuale del numero di iscritti maggiore rispetto a quella di cui al precedente comma, a seguito di una delibera approvata dal Consiglio di dipartimento o del centro cui afferisce il master. Tale delibera deve precedere la data di inizio delle attività formative del master.
4. Le convenzioni di cui all'art. 2 comma 3, lettera l)⁸ sono firmate dal Rettore, previa approvazione degli organi accademici centrali, su proposta e comunque previo parere del Consiglio del dipartimento o del centro. Seguono la medesima procedura le convenzioni che prevedono, la collaborazione e la reciproca partecipazione alle attività didattiche, il supporto alla relativa organizzazione e gestione, compresa la sede e la segreteria. Sono inoltre firmate del Rettore, previa approvazione degli organi accademici centrali, le convenzioni quadro che prevedano, fra le altre attività, anche quelle relative ai master. Nel rispetto della normativa vigente, le ulteriori convenzioni riguardanti i master con soggetti pubblici o privati, comprese le convenzioni attuative delle suddette convenzioni quadro, sono firmate dal Direttore del dipartimento o del centro, previa approvazione del relativo Consiglio.

⁶ Art. 2, comma 2: Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di Ateneo, appositamente predisposto, di norma tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Le proposte di attivazione dei master erogati esclusivamente in lingua inglese (master internazionali) possono essere presentate, in alternativa, sempre tramite il suddetto portale, di norma tra il 1° e il 31 ottobre di ogni anno.

⁷ Art. 2, comma 3, lett. n): il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili (eventualmente differenziando, in caso di modalità doppia, il numero massimo fra le due modalità di erogazione) ed il numero massimo di "uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento e la qualità della didattica;

⁸ Art. 2, comma 3, lett. l): le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, costitutive di un partenariato per l'attivazione del master che incida sull'articolazione della didattica (collaborazione e reciproca partecipazione alle attività didattiche) e/o sul rilascio del titolo finale congiunto;

5. Nel caso in cui i dipartimenti o i centri di afferenza non dispongano delle risorse necessarie per garantire le attività di gestione di cui all'art. 15, comma 2⁹, e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4 riguardo all'utilizzo delle convenzioni, ove strettamente necessario, tali attività possono essere affidate, in tutto o in parte, a enti esterni, tramite appositi contratti di servizio, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, attuativo delle direttive europee in materia di appalti di servizi.

Articolo 6 Organi del master

1. Sono organi del master: il Consiglio e il Direttore che lo presiede.
2. Il Consiglio del master è composto da almeno 6 membri. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio rappresentanti degli enti convenzionati. Almeno la metà, arrotondata all'intero superiore, dei componenti del Consiglio del master deve essere comunque costituita da docenti universitari in ruolo presso l'Università di Pisa.
3. Il Direttore del master deve essere un docente dell'Università di Pisa, o di altro ateneo se il master è attivato in convenzione con quest'ultimo, e viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri e resta in carica fino al completamento del master.
4. Due o più consigli di master, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere successive adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico Consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano.
5. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore al massimo di due master dell'Ateneo, ad eccezione del caso che si abbia un Consiglio aggregato per più master.
6. Il Consiglio del master:
 - a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
 - b) definisce la programmazione didattica;
 - c) individua i docenti del master;
 - d) elegge il Direttore del master fra i suoi membri, ai sensi del comma 3;
 - e) definisce le procedure di selezione dei candidati, ove necessarie;
 - f) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo, quali ad esempio le istanze relative agli atti di carriera;
 - g) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso;
 - h) definisce i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni.

Articolo 7 Iscrizione

⁹ Art. 15, comma 2:

I dipartimenti o centri di afferenza del master curano tutte le attività di gestione, ivi incluse:

- l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e divulgazione delle relative informazioni;
- la procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. a) e b);
- la gestione della procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. c), sulla base di un bando-tipo approvato con apposito regolamento dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
- le procedure di pagamento dei docenti esterni;
- l'individuazione degli allievi beneficiari delle agevolazioni alla contribuzione;
- la gestione dell'ammissione degli uditori e delle procedure relative alla contribuzione degli stessi nonché il rilascio dell'attestato di partecipazioni.

1. Possono richiedere l'iscrizione ad un master coloro che sono in possesso di un titolo di studio e degli altri eventuali requisiti previsti nella proposta di attivazione, richiesti nel bando di ammissione.
2. Possono richiedere l'iscrizione con riserva a un master coloro che prevedono di conseguire i titoli e/o i requisiti di accesso richiesti prima della data di inizio del corso stabilita nel bando. Anche nel caso di rinvio dell'inizio del corso, la data di inizio del master indicata nella proposta continuerà a costituire termine amministrativo perentorio per il conseguimento dei titoli e/o dei requisiti di accesso richiesti.
3. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione è maggiore del numero massimo di studenti previsto, oppure quando sia consentito dalla proposta del Master, è effettuata una selezione fra i candidati, con le modalità e i criteri indicati nella proposta. La selezione può consistere in una valutazione complessiva del curriculum vitae e/o in una prova scritta e/o in un colloquio, che può essere svolto anche in modalità telematica, tramite il quale sia possibile verificare la preparazione ed il percorso formativo e professionale pregresso. La commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio del master, sarà composta da almeno tre membri facenti parte del Consiglio stesso.
4. La selezione di cui al precedente comma 3, nel caso sia pervenuto un numero di richieste superiore al numero massimo di posti disponibili, darà luogo ad una graduatoria di merito attraverso la quale saranno individuati gli allievi che possono immatricolarsi al corso.
5. Ferma restando la necessità di garantire la qualità della formazione, se il numero di candidati è maggiore del numero massimo degli allievi ordinari previsto, il Consiglio del master può deliberare di ammettere ulteriori allievi ordinari, nella misura massima del 10% (arrotondata per eccesso) del numero complessivo degli allievi, ordinari e uditori, indicato nella proposta di attivazione del master. Il numero degli allievi ordinari può essere aumentato anche riducendo il numero degli uditori previsto, nel rispetto del limite del 10%. In questi due casi, pertanto, non sarà necessario procedere con la selezione.
6. Nel caso in cui, al termine previsto per l'immatricolazione degli ammessi, si sia raggiunto il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione, ma permanga una disponibilità residua di posti per raggiungere il numero massimo previsto, il Consiglio del master potrà disporre, entro sette giorni dalla scadenza del suddetto termine, una sola proroga per l'accoglimento di ulteriori domande. Le domande di ammissione verranno accolte, in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti di ammissione che devono essere posseduti al momento della domanda, se successivo alla data di inizio del master. L'ammissione è in ogni caso subordinata alla possibilità di maturare la frequenza obbligatoria prevista e, comunque, condizionata al fatto che non siano state erogate più del 15% delle ore di didattica frontale e di laboratorio.
7. Le agevolazioni della contribuzione riservate agli allievi ordinari previste nel bando di ammissione, saranno attribuite tramite selezione basata su criteri oggettivi indicati nel bando stesso, che tengano conto di requisiti di reddito e di merito. La relativa graduatoria, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti da parte della segreteria didattica del master, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del master, successivamente alla scadenza del termine per l'iscrizione, come originariamente previsto o prorogato ai sensi del comma 6. Eventuali ulteriori agevolazioni,

aggiuntive rispetto a quelle previste nel bando e nell'art. 10, comma 7¹⁰, saranno assegnate in base ai medesimi criteri e nel rispetto della graduatoria già formata e pubblicata.

8. Qualora un iscritto in qualità di allievo ordinario o uditore rinunci prima dell'inizio del corso, verrà restituita la prima rata. In caso di rinuncia successiva all'inizio del master con lezioni frequentate, saranno dovute all'Ateneo le rate di contribuzione già scadute.

9. Se un master cambia denominazione rispetto alle precedenti edizioni, può essere considerato un corso diverso solo se le attività formative del progetto didattico sono modificate per almeno due terzi dei moduli.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad un master già frequentato avente la stessa denominazione (o denominazione diversa ma non corrispondente a un diverso corso) e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

Articolo 8

Ammissibilità e riconoscimento dei crediti

1. La contemporanea iscrizione a un master e ad altri corsi di studio è regolata dalla normativa vigente.
2. Il percorso formativo del master non può comprendere attività formative comuni con altri corsi di studio universitari e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto.
3. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea triennale e magistrale possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU, su delibera del Consiglio del master.
4. I crediti acquisiti con il conseguimento di master universitari possono essere complessivamente riconosciuti per un altro master, su delibera del Consiglio di quest'ultimo, nel limite massimo di 12 CFU.
5. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

Articolo 9

Uditori

1. Se previsto nella proposta di attivazione, è possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.
2. L'uditore può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio.
3. La partecipazione come uditore non consente in ogni caso l'acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi. Non è in ogni caso consentito nella stessa edizione di master il passaggio da uditore ad allievo ordinario. È invece consentito il passaggio da allievo ordinario a uditore, su richiesta dell'interessato, senza diritto alla restituzione degli importi eccedenti eventualmente versati rispetto a quanto dovuto come uditore.

¹⁰ Art. 10, comma 7: In caso sia previsto dalla proposta di attivazione del master, e con le modalità e i criteri indicati nel bando, il Consiglio del master può erogare ulteriori agevolazioni in funzione del rendimento dell'allievo del corso, verificato con modalità oggettive ("contributi per merito"), consistenti nel rimborso totale o parziale delle quote di contribuzione già pagate e/o nell'esonero totale o parziale delle quote di contribuzione ancora da pagare. La graduatoria di merito, per l'attribuzione dei contributi per merito, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata, a cura del dipartimento di afferenza del master, nelle forme stabilite dal Consiglio del master.

4. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate.
5. Nel limite dei posti rimasti disponibili per gli uditori, è possibile l'iscrizione come uditore al master anche successivamente all'inizio delle attività formative.

Articolo 10 Contribuzione

1. La contribuzione per la frequenza di un master viene definita dal dipartimento o dal centro che propone il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. La contribuzione può essere suddivisa al massimo in quattro rate, di cui la prima, corrispondente al 40% della contribuzione totale, da versarsi entro il termine perentorio indicato dal bando, pena la non immatricolazione al master. I termini di scadenza delle rate devono essere indicati nel bando e concordati fra i dipartimenti di afferenza dei master e la Direzione competente. In caso di mancato versamento di una o più rate di contribuzione successive alla prima, entro i termini previsti, è applicata una mora su ogni rata scaduta secondo quanto previsto nel regolamento sulla contribuzione degli studenti. Prima dell'esame finale la contribuzione deve risultare interamente versata, comprese le eventuali more maturate per ogni rata non pagata entro il termine, altrimenti l'allievo non potrà sostenere l'esame finale.
3. Il 15% della contribuzione totale effettivamente versata è destinato all'Ateneo per le spese di gestione generali (art.15 comma 1), ivi compresi gli istituti legati alla corresponsione di indennità e/o retribuzione accessoria al personale tecnico-amministrativo, mentre l'85% costituirà budget a disposizione della struttura di gestione del master a copertura di tutti i costi sostenuti ivi compresi quelli di cui al comma 6¹¹ dell'art. 16.
4. Gli iscritti al master in qualità di uditori pagano una contribuzione inferiore al 50% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota dovrà essere calcolata sulla base delle attività formative alle quali l'uditore si è effettivamente iscritto e può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.
5. La regolamentazione della contribuzione dovuta in caso di rinuncia, sospensione e decadenza (art. 11¹²) potrà essere derogata in casi di particolare e documentata gravità su proposta del Consiglio del master, solo nel caso in cui alla sua conclusione residui un avanzo di gestione.

¹¹ Art. 16, comma 6: Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati con le seguenti modalità:
a) direttamente a soggetti appartenenti a enti in convenzione. La convenzione deve prevedere espressamente la possibilità di utilizzare, per la docenza nei corsi di studio dell'Ateneo, il personale di tali enti;

b) le attività formative o seminari di durata non superiore a 12 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università;

c) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 12 ore, non conferiti con le modalità di cui alla lettera a), sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.

¹² Art. 11:

Articolo 11

Sospensione e decadenza

1. La sospensione può essere concessa dal Consiglio di master, per comprovati e giustificati motivi, indicati nell'istanza dell'interessato, senza alcuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.
2. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate, che potranno essere conguagliate solo in caso di riattivazione in sovrannumero nella edizione immediatamente successiva dello stesso master.

6. In caso di master con doppia modalità di erogazione, la contribuzione dovuta dagli allievi che frequentano solo a distanza deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli allievi che frequentano, in tutto o in parte, in presenza.

7. In caso sia previsto dalla proposta di attivazione del master, e con le modalità e i criteri indicati nel bando, il Consiglio del master può erogare ulteriori agevolazioni in funzione del rendimento dell'allievo del corso, verificato con modalità oggettive ("contributi per merito"), consistenti nel rimborso totale o parziale delle quote di contribuzione già pagate e/o nell'esonero totale o parziale delle quote di contribuzione ancora da pagare. La graduatoria di merito, per l'attribuzione dei contributi per merito, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata, a cura del dipartimento o del centro di afferenza del master, nelle forme stabilite dal Consiglio del master.

Articolo 11

Sospensione e decadenza

1. La sospensione può essere concessa dal Consiglio di master, per comprovati e giustificati motivi, indicati nell'istanza dell'interessato, senza alcuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.

2. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate, che potranno essere conguagliate solo in caso di riattivazione in sovrannumero nella edizione immediatamente successiva dello stesso master.

3. Gli allievi che, senza chiedere la sospensione o comunicare la rinuncia, al termine delle attività formative non abbiano raggiunto il monte orario minimo di frequenza, non abbiano svolto le prove di verifica e/o non abbiano svolto la prova finale entro il termine indicato dall'art. 12, comma 2¹³, incorrono nella decadenza, senza diritto ad alcun rimborso né garanzie di riconoscimento in edizioni future delle attività formative frequentate.

Articolo 12

Rilascio del titolo finale

1. Il titolo di master viene conseguito, previo superamento di una prova finale (prova scritta, discussione di un elaborato o di un project work), con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, molto buono e ottimo. Gli studenti che non abbiano soddisfatto il requisito di frequenza previsto dal piano didattico di cui all'art. 3, comma 1, lettera h)¹⁴ o che risultino non in regola con il pagamento delle contribuzioni non sono ammessi a sostenere la prova finale. In caso di mancato superamento della prova finale, la stessa è ripetibile una sola volta.

3. Gli allievi che, senza chiedere la sospensione o comunicare la rinuncia, al termine delle attività formative non abbiano raggiunto il monte orario minimo di frequenza, non abbiano svolto le prove di verifica e/o non abbiano svolto la prova finale entro il termine indicato dall'art. 12, comma 2, incorrono nella decadenza, senza diritto ad alcun rimborso né garanzie di riconoscimento in edizioni future delle attività formative frequentate.

¹³ Art. 12, comma 2: La prova finale deve svolgersi non oltre dodici mesi dalla data di conclusione delle attività formative indicata nel progetto didattico (art. 3, comma 1, lett. c¹³). Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi indicati nell'istanza dell'interessato, può autorizzare una sola volta il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.

¹⁴ Art. 3, comma 1, lett. h): l'eventuale percentuale di obbligo di frequenza richiesta per le specifiche attività formative, nel rispetto della percentuale media obbligatoria di frequenza del 70%.

2. La prova finale deve svolgersi non oltre dodici mesi dalla data di conclusione delle attività formative indicata nel progetto didattico (art. 3, comma 1, lett. c)¹⁵). Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi indicati nell'istanza dell'interessato, può autorizzare una sola volta il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.

3. Il diploma di master viene rilasciato a firma del Rettore.

4. Al termine del master dovrà essere rilasciato, a firma del Direttore del master, attestante le attività svolte durante il corso, con indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari e dei CFU attribuiti ai singoli moduli.

Articolo 13

Valutazione dei master

1. Al termine di ogni edizione del master il Direttore, a prescindere dal soggetto gestore, deve presentare alla Direzione competente i seguenti documenti, controfirmati dal Direttore del dipartimento o del centro di afferenza e approvati dal Consiglio del master:

a) una relazione, dalla quale sia possibile evincere la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché riferire circa le prospettive occupazionali. Tale relazione potrà essere elaborata anche sulla base delle risultanze di appositi questionari somministrati agli allievi sul gradimento del corso, secondo il modello predisposto dal Presidio di qualità.

b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta del master. La rendicontazione deve contenere una esplicita indicazione dell'utilizzo dell'eventuale avanzo finanziario, anche nel caso di affidamento esterno della gestione. L'avanzo finanziario può essere utilizzato per l'edizione successiva del corso e/o per finanziare attività di ricerca e formazione del dipartimento o del centro di afferenza, coerenti con l'ambito scientifico del master.

Articolo 14

Master in convenzione con altri atenei

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

2. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente Regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

Articolo 15

Competenze amministrative

¹⁵ Art. 3, comma 1, lett. c): la durata del master con l'indicazione dell'inizio e del termine delle attività formative, esclusi i tirocini e/o i lavori progettuali e la prova finale; l'inizio deve essere compreso tra il 15 settembre e il 31 marzo, con un intervallo temporale, tra la scadenza del bando per l'ammissione al master e la data di inizio del corso, che renda possibile l'espletamento di un'eventuale selezione;

1. La Direzione competente dell'Ateneo cura i seguenti adempimenti amministrativi:
 - procedura per la presentazione dell'offerta didattica dei master, procedure di ammissione, immatricolazione, riscossione della contribuzione, applicazione degli esoneri sulla contribuzione e eventuali rimborsi, rilascio del titolo finale riguardanti gli allievi ordinari;
 - pagamento ai docenti del master dipendenti dell'Università di Pisa.
2. I dipartimenti o centri di afferenza del master curano tutte le altre attività di gestione, ivi incluse:
 - l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e divulgazione delle relative informazioni;
 - la procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. a) e b)¹⁶;
 - la gestione della procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. c)¹⁷, sulla base di un bando-tipo approvato con apposito regolamento dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
 - le procedure di pagamento dei docenti esterni;
 - l'individuazione degli allievi beneficiari delle agevolazioni alla contribuzione;
 - la gestione dell'ammissione degli uditori e delle procedure relative alla contribuzione degli stessi nonché il rilascio dell'attestato di partecipazione.
3. Con riguardo agli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. c)¹⁸, rimane ferma la competenza del Rettore alla emanazione dei bandi e quella della Direzione competente nella gestione di selezioni che si differenzino, su richiesta motivata del dipartimento richiedente, dal bando-tipo.

Articolo 16 Attività di docenza

1. I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di insegnamento nei master sono designati dal dipartimento o dal centro proponente, con comunicazione al dipartimento di afferenza se diverso.
2. I professori di prima e seconda fascia nonché i ricercatori a tempo determinato dell'Università di Pisa possono svolgere attività didattiche nei master solo se assolvono completamente il proprio compito didattico istituzionalmente attribuibile nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione e dottorato di ricerca.
3. L'attività didattica presso i master di professori e ricercatori non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili.
4. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa possono essere attribuiti incarichi di docenza nei master previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.
5. Possono svolgere attività di docenza nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni o per

¹⁶ Art. 16, comma 6, lett. a) e b):

a) direttamente a soggetti appartenenti a enti in convenzione. La convenzione deve prevedere espressamente la possibilità di utilizzare, per la docenza nei corsi di studio dell'Ateneo, il personale di tali enti;

b) le attività formative o seminariali di durata non superiore a 12 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università;

¹⁷ Art. 16, comma 6, lett. c):

c) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 12 ore, non conferiti con le modalità di cui alla lettera a), sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.

¹⁸ Vedi nota 17.

contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio del master.

6. Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati con le seguenti modalità:

a) direttamente a soggetti appartenenti a enti in convenzione. La convenzione deve prevedere espressamente la possibilità di utilizzare, per la docenza nei corsi di studio dell'Ateneo, il personale di tali enti;

b) le attività formative o seminariali di durata non superiore a 12 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università;

c) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 12 ore, non conferiti con le modalità di cui alla lettera a), sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010.

7. Gli incarichi di cui al precedente comma devono prevedere la durata riferita all'anno accademico e le ore di didattica frontale.

8. Il dipartimento o il centro di afferenza del master determina gli eventuali compensi da attribuire sia al personale dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di retribuzione accessoria, sia al personale non dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di corrispettivo contrattuale, nei limiti previsti dall'allegato A.

9. Le attività di formazione e insegnamento nell'ambito dei master non legittimano, nemmeno temporaneamente, gli incaricati non appartenenti ai ruoli della docenza a fregiarsi del titolo di "professore".

Articolo 17

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.

Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa, sono affidati con le modalità previste dall'art. 16, comma 6, lett. a), b) e c)¹⁹, a decorrere dal 1° settembre 2023.

¹⁹ Vedi note 16 e 17.

BREAKDOWN USCITE

Docenza interna		
<i>numero ore</i>	<i>importo orario</i>	<i>importo</i>
<i>Rimborsi spese per docenza fuori sede</i>		<i>importo</i>
Totale docenza interna		D1
Docenza esterna		
<i>Numero ore</i>	<i>Importo orario</i>	<i>Importo</i>
<i>Rimborsi spese</i>		<i>Importo</i>
Totale docenza esterna		D2
Totale (A)		D1 + D2

a) L'importo orario deve essere espresso come lordo amministrazione.

b) L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori, personale non docente dipendenti dell'Università di Pisa) e per docenti esterni all'Università di Pisa non può superare Euro 120,00 lordo amministrazione derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente i 120,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni.

GESTIONE	
Descrizione	Importo
Totale (B)	

Sono spese imputabili in questo capitolo:

- spese per personale dedicato (tutor, personale di segreteria)
- contratti con enti in convenzione
- affitto aule per attività didattica

